

Prot. n. 112/2020.1mT



TRIBUNALE DI SASSARI

PROVVEDIMENTO ORGANIZZATIVO PER LA GESTIONE DELL'ATTIVITA' GIUDIZIARIA NELLA SECONDA FASE DELL'EMERGENZA SANITARIA COVID-19 NEGLI UFFICI DEL GIUDICE DI PACE DI SASSARI, OZIERI E PATTADA

Il Presidente,

-ritenuto necessario adottare le misure organizzative, anche relative alla trattazione degli affari giudiziari, necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie e delle prescrizioni adottate in materia al fine di evitare assembramenti all'interno dell'ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone, connesse all'emergenza sanitaria da COVID-19;

-ritenuto di dover assumere i predetti provvedimenti principalmente valutando, in via prioritaria, il contrasto all'emergenza epidemiologica e, quindi, stante la necessità di evitare assembramenti all'interno dell'ufficio giudiziario e contatti ravvicinati delle persone, individuando tempestivamente le cause ed i procedimenti che necessitassero di prioritaria trattazione al di là delle attività indifferibili già indicate dal comma 3 dell'art. 83 d.l. 18/20 conv. In l. 27/20, tra le quali non vi sono quelle attribuite alla cognizione del GDP;

-visto il proprio provvedimento, assunto unitamente al Presidente della Sezione Distaccata della Corte d'Appello di Cagliari, al Presidente del Tribunale di Sorveglianza ed all'Avvocato Generale presso tale Corte, con il quale è stata disciplinata l'affluenza agli Uffici Giudiziari ubicati in Sassari nella via Budapest, tra i quali, appunto, l'Ufficio del Giudice di Pace di Sassari;

-segnalato che tale provvedimento prevede, che '... non sarà consentito l'accesso di più di due utenti contemporaneamente per ciascun piano dell'edificio, e si raccomanda, al fine di evitare inutili attese, di concordare preventivamente un appuntamento con le Cancellerie e le Segreterie, attraverso gli indirizzi email o i numeri di telefono che saranno comunicati unitamente al provvedimento dei dirigenti dell'ufficio. Sarà consentito l'accesso all'ufficio del giudice di pace, ubicato al secondo piano dell'edificio, di un solo utente per volta...';

-considerato che è necessario proseguire il ricorso al lavoro agile, alla flessibilità di svolgimento della prestazione lavorativa, nonché a strumenti per la partecipazione da remoto a riunioni e incontri di lavoro (sistemi di videoconferenza e call conference) e che la presenza del personale negli uffici deve essere limitata per assicurare esclusivamente le attività indifferibili che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro;

-valutata la necessità di disporre le seguenti misure con effetto dal 12.5. al 31.7.2020 (ex d.l. 28/20), salvo proroga ovvero diverse disposizioni normative in relazione all'andamento dell'epidemia;

-sentiti i Magistrati addetti all'Ufficio, il Procuratore della Repubblica e l'R.S.P.P.;

-rilevato che i Magistrati addetti all'Ufficio di sono espressi, a larga maggioranza, in senso del tutto negativo sulla possibilità di trattare gli affari civili e penali;

-viste le *'linee guida comportamentali durante la seconda fase dell'emergenza sanitaria'* del Presidente della Corte d'Appello di Cagliari del 4.5.2020 (sostituite da quelle del 5.5.2020) valevoli per l'intero distretto, che non prevedono come prioritaria la trattazione delle materie attribuite alla competenza del Giudice di Pace;

-considerato che non è possibile l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 83 (settore civile) al Giudice di Pace, per il quale non sono vigenti le disposizioni attinenti al processo civile telematico e che l'art. 83 punto 7 D.L. 18/20 cit. attribuisce al dirigente dell'ufficio ampi poteri organizzativi per la "fissazione e la trattazione delle udienze", ma pur sempre nell'osservanza dei limiti previsti dal medesimo art. 83 e, comunque, assolutamente non gli attribuisce il potere, paranormativo, di introduzione di nuovi riti (pur se ibridando quelli vigenti ovvero introdotti dallo stesso articolo) o di nuove modalità di trattazione delle udienze, quale quella con l'utilizzo di posta certificata (o addirittura ordinaria);

-considerato inoltre che l'adozione della prassi della trattazione scritta tramite pec presuppone comunque la disponibilità in capo alle parti del fascicolo con la conseguenza che queste ultime (in assenza del PCT) dovrebbero in ogni caso recarsi in cancelleria per visionare o estrarre in copia il fascicolo con inevitabile mobilità sul territorio e difficile gestione degli assembramenti negli uffici (come sopra detto, limitata ad una persona per volta per quanto riguarda Sassari);

-considerato altresì che l'adozione di un modello processuale non previsto presuppone, quantomeno, la disponibilità ad adottarlo da parte dei giudici, attesa la

sua natura pattizia, disponibilità non raggiunta nell'Ufficio e che come tale non può essere imposta;

-considerato inoltre che le udienze di prima trattazione si svolgono davanti al GDP di Sassari con la contemporanea presenza di ben cinque giudici nella medesima aula, ai quali andrebbero aggiunte le parti, raggiungendo così un numero di compresenza assolutamente distonico con le linee guida sopra richiamate;

-considerato che l'apertura degli Uffici del GDP di Ozieri e Pattada comporterebbe un ulteriore flusso di persone (pm e avvocati provenienti da Sassari, parti ecc.) le quali in considerazione della sospensione dei trasporti pubblici potrebbero incontrare ulteriori difficoltà a raggiungere tali uffici, con aumento comunque dei movimenti sul territorio, al momento fortemente ridotti e limitati a poche situazioni;

-rilevato in aggiunta che uno dei GDP proviene da un sede distante oltre cento chilometri da Sassari rispetto alla quale sono stati sospesi i servizi pubblici di qualunque tipo, e non potrebbe quindi raggiungere la sede di Sassari;

-considerato che la logistica interna dell'Ufficio del GDP di Sassari non consente neppure la contemporanea presenza nelle loro stanze di due giudici, nel rispetto della distanza interpersonale minima, e che gli spazi dei corridoi e delle stanze richiedono un forte contingentamento degli ingressi, come sopra determinato, anch'esso incompatibile con la ripresa in termini diversi dell'attività giudiziaria;

-rilevato altresì che tutti gli Uffici del Giudice di Pace di Sassari, Ozieri e Pattada non presentano alcuna criticità in punto di produttività o di smaltimento dell'arretrato, di guisa che anche il perdurare di una interruzione nella trattazione dei loro affari non reca pregiudizi particolari, anche tenuto conto della sospensione del corso della prescrizione;

-rilevato altresì che è pure sempre consentita alle parti, come nel periodo di sospensione assoluta, la segnalazione di procedimenti che presentino particolari caratteristiche d'urgenza, la quale se condivisa dal giudice delegato alla valutazione, ne imporrà la trattazione, nelle forme che garantiscano il distanziamento sociale, la chiamata oraria e tutte le altre norme di sicurezza indicate nel provvedimento generale succitato;

-considerato che può tuttavia consentirsi, con le modalità indicate (prenotazione telefonica o telematica, appuntamento orario, mascherina, igienizzazione delle mani, accesso una persona per volta, ecc.), l'accesso agli Uffici di Sassari, Ozieri e Pattada allo scopo dell'iscrizione a ruolo delle nuove cause, dei procedimenti

monitori, al deposito delle costituzioni in giudizio, alle richieste ed al ritiro delle copie (queste ultime esclusivamente via PEC);

-sentito il parere del Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Sassari;

-vista l'intesa espressa dal Presidente della Corte d'Appello;

DISPONE

Il rinvio a data successiva al 31.7.2020 di tutte le procedure civili e dei processi penali pendenti nanti gli Uffici del Giudice di Pace di Sassari, Ozieri e Pattada.

Gli unici affari non sospesi sono quelli relativi alla convalida dell'espulsione, allontanamento e trattenimento di cittadini di paesi terzi e dell'Unione Europea nonché quelli dei quali sia riconosciuta l'urgenza assoluta con decreto emesso dal giudice di turno (ovvero, per il settore penale, dal GDP titolare del processo).

Autorizza l'accesso agli Uffici dei GDP di Sassari, Ozieri e Pattada, con le modalità sopra precisate, al fine dell'iscrizione a ruolo delle nuove cause, dei procedimenti monitori, al deposito delle costituzioni in giudizio.

Autorizza l'inoltro delle richieste ed il ritiro delle copie (esclusivamente via PEC).

Proroga, sino alla stessa data, le disposizioni assunte con i provvedimenti del 9.3.2020 prot. 63/20 (rinvio d'ufficio, istanze telematiche, tirocinanti, ecc.), 18.3.2020 ord.serv. 15/20 (chiusura al pubblico Tribunale e Giudice di Pace, istituzione presidi e relativi recapiti) e del 23.3.2020 RSO 17/2020 (linee guida attività magistrati).

Dispone che ciascun Giudice indichi (per singolo processo ovvero se lo ritiene per l'intera udienza) la data alla quale il processo viene rinviato.

I giudici di turno per la convalida delle espulsioni sono altresì delegati a valutare ed a trattare le segnalazioni sui casi di assoluta urgenza (diversi dal penale).

Manda alla Segreteria per la comunicazione del presente provvedimento all'Ufficio del Giudice di Pace di Sassari, il quale provvederà alle successive comunicazioni al:

-Presidente della Corte d'Appello

-Presidente della Sezione di tale Corte in Sassari

-Procuratore della Repubblica

- Tutti i Giudici di Pace (di Sassari, Ozieri e Pattada)
- Presidenti dei Consigli degli Ordini degli Avvocati della Sardegna
- Tutto il Personale Amministrativo (anche dei GDP di Ozieri e Sassari)
- ai Sindaci di Ozieri e Pattada
- alle OO.SS.
- alle R.S.U.
- agli addetti alla Vigilanza Privata del Palazzo di via Budapest

Dispone altresì la pubblicazione nel sito internet del Tribunale di Sassari e la comunicazione al C.S.M. all'indirizzo settima-emergenzacovid@cosmag.it

Sassari il 14.5.2020.



Il Presidente
Dott. Massimo Zaniboni